



C.A.B.B.I.

## Club amatoriale del bovaro bernese fondato nel 1995

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CLUB AMATORIALE DEL BOVARO BERNESE ITALIANO - C.A.B.B.I."

#### Articolo 1

#### COSTITUZIONE E SEDE.

E' costituita l'Associazione denominata "CLUB AMATORIALE DEL BOVARO BERNESE ITALIANO", con sede in Forlì, via Dragoni N° 118.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### Articolo 2

#### CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri Associati, sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

#### Articolo 3

#### DURATA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha lo scopo di perseguire, con finalità meramente amatoriali, lo sviluppo della conoscenza, la tutela, l'allevamento e la diffusione della razza cinofila "bovaro del bernese", mediante azioni informative di vario genere, l'organizzazione di manifestazioni, rassegne cinofile, convegni e seminari e la definizione di norme deontologiche che regolino in maniera uniforme e corretta il comportamento degli associati.

L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altre associazioni o enti, di carattere locale, nazionale o internazionale, che perseguano scopi analoghi ai propri.

#### Articolo 4

#### APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE.

Gli Associati si distinguono in: Fondatori, Ordinari ed Onorari.

I Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Gli Ordinari sono tutti gli altri. Gli Onorari sono coloro che verranno nominati ad acclamazione dagli Associati, avendo meriti o riconoscimenti particolari.

Tali Associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Fondatori ed Ordinari possono far parte del Consiglio Direttivo e partecipano all'Assemblea con voto deliberativo. Gli Associati Onorari possono partecipare all'Assemblea con voto consultativo.

In caso di esclusione o recesso, l'Associato non può vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: infatti, il versamento dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell'uscita dall'Associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un'Associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale, e null'altro.

#### Articolo 5

#### CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza e per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'Associato presenti formale dichiarazione di



C.A.B.B.I.

## Club amatoriale del bovaro bernese fondato nel 1995

dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L'Associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'Associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti oppure quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'Associato interessato. La delibera deve essere comunicata, entro trenta giorni, allo stesso Associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'Associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente.

### Articolo 6

#### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno sociale. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati, che dovrà approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura.

### Articolo 7

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Tutte le cariche associative sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso; le cariche hanno durata *biennale*.

### Articolo 8

#### ASSEMBLEA.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo; nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, purchè in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è competente a deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina delle cariche sociali ed alla definizione degli indirizzi gestionali dell'Associazione. L'Assemblea Ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due decimi degli Associati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo crede opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli Associati mediante lettera motivata.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Nella Assemblea Ordinaria la nomina dei membri del Consiglio Direttivo



C.A.B.B.I.

## Club amatoriale del bovaro bernese fondato nel 1995

avviene a scrutinio segreto.

Nella Assemblea Straordinaria, per modificare lo Statuto dell'Associazione, occorre la presenza di almeno i due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre invece il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

### Articolo 9

#### PRESIDENTE.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli Associati Fondatori ed Ordinari. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne manifesta la volontà nei confronti dei terzi; la carica ha durata biennale.

Le domande di ammissione all'Associazione devono essere indirizzate, anche in forma verbale, al Presidente dell'Associazione e su di esse decide il Consiglio Direttivo.

### Articolo 10

#### CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti Consiglieri:

- Il Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- Il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, dipendente da qualsiasi motivo, il Vice-Presidente lo sostituisce per l'adempimento dell'ordinaria amministrazione e provvede, entro il termine di un mese, alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione di tutte le nuove cariche associative;

- Uno o più Consiglieri, varianti in relazione alle deliberazioni prese in proposito dall'Assemblea;
- Il Segretario, il quale viene eletto all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli Associati Fondatori ed Ordinari e dura in carica per un biennio.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri ad esso conferitigli dall'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno; egli è obbligato a convocare le riunioni ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno quando ne sia fatta esplicita richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Articolo 11

#### DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

I Consiglieri decadono dalla loro carica per dimissioni o per revoca, ovvero quando non esplicano più le attività associative inerenti al loro mandato o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, sentito il Consigliere interessato.

Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari; in tal caso si applica la specifica disposizione in materia di rinnovo delle cariche di cui al precedente articolo.

**C.A.B.B.I.**

## **Club amatoriale del bovaro bernese fondato nel 1995**

Le dimissioni o la revoca degli altri membri del Consiglio comportano la loro sostituzione con nuovi componenti cooptati dallo stesso Consiglio Direttivo, il quale non cessa per questo dal proprio mandato e rimane in carica fino alla scadenza definita al momento della nomina.

### **Articolo 12**

#### **CONTROLLO**

Il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione spetta al collegio dei revisori dei conti.

I revisori devono redigere collegialmente la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I revisori sono nominati dall'assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti; fra i primi, deve essere eletto un presidente. Essi durano in carica due anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo della loro competenza.

Oltre alla redazione della relazione annuale, ai revisori spetta il controllo delle operazioni e delle scritture contabili e la redazione del relativo verbale di verifica, da effettuarsi almeno due volte all'anno, ed hanno facoltà di partecipare alle adunanze del consiglio direttivo.

### **Articolo 13**

#### **COLLEGIO ARBITRALE.**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati o tra gli Associati e l'Associazione in ordine all'esecuzione del presente Statuto o per qualsiasi altro motivo di carattere interpretativo o disciplinare, verrà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti, ovvero dagli Associati Fondatori se nella controversia è coinvolta la stessa Associazione, ed il terzo nominato dai primi due arbitri, eleggendo tra gli Associati.

Il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente.

### **Articolo 14**

#### **ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.**

In caso di estinzione dell'Associazione, i beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo quanto disposto dall'Assemblea Straordinaria che ha deciso lo scioglimento, fermo restando l'obbligo di perseguire anche in sede di liquidazione finalità di utilità generale. In tal caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri.

### **Articolo 15**

#### **EFFICACIA DELLO STATUTO.**

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.